

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Incassi e Riscossione Volontaria

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI NONCHE' DELLE ALTRE DISPOSIZIONI ESPLICATIVE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMI DA 186 A 203 E COMMA 205 DELLA LEGGE N. 197/2022 - INTEGRAZIONE

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Arabia Gennarino - Area Incassi e Riscossione Volontaria*

IL DIRETTORE (Area Incassi e Riscossione Volontaria)

VISTO

- ✓ Gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- ✓ Lo Statuto del Comune di Milano;
- ✓ L'articolo 1 commi da 186 a 203 della legge n. 197/2022;
- ✓ Il successivo comma 205 del precitato articolo 1;
- ✓ Il decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023;
- ✓ La legge di conversione n. 56 del 26 maggio 2023 del decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023;

PRESUPPOSTO

- Il Regolamento Comunale avente ad oggetto la definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 14 del 23 marzo 2023;

Considerato che il summenzionato Regolamento Comunale avente ad oggetto la definizione agevolata delle liti fiscali prevede che con successiva determinazione dirigenziale saranno approvate le modalità di pagamento degli importi dovuti, nonché le altre disposizioni esplicative del medesimo regolamento;

Ritenuto pertanto necessario stabilire quanto segue:

- La nuova definizione si riferisce alle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Milano in materia di ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, ICP, IMPOSTA DI SOGGIORNO entro la data del 1° gennaio 2023;
- La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Quanto alle modalità di calcolo del valore della controversia e delle modalità di versamento, si precisa quanto segue:

- le modalità di calcolo del valore della controversia sono stabilite all'articolo 1 commi dal 186 a 203 della legge n. 197/2022, sopra citata; tali modalità, per trasparenza e semplificazione, già approvate nel precitato Regolamento Comunale, vengono riprese e dettagliate nelle istruzioni parte integrante del modello di domanda di definizione delle liti fiscali pendenti;
- il versamento degli importi dovuti in caso di adesione alla definizione delle liti fiscali pendenti deve avvenire:
 - utilizzando il modello F24 in caso di controversia avente ad oggetto **ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, TASI**, compilando con i relativi "codice tributo" la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali;

- Con bonifico utilizzando il seguente IBAN: IT18E0306901783100000000351 in caso di controversia avente ad oggetto **l'imposta di pubblicità (ICP)**;

Considerato che si rende infine necessario integrare il Modello di domanda di definizione delle liti fiscali pendenti con le istruzioni per la compilazione in esso contenute, (allegato Modello DLF 2023), parte integrante della presente determinazione, al fine di consentire a tutti i destinatari della procedura di definizione, di poter accedere a tale ulteriore modalità di chiusura della materia litigiosa;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto indicato in premessa è parte integrante della presente determina;
2. di approvare l'integrazione del modello di domanda di definizione delle liti fiscali pendenti con le istruzioni per la compilazione in esso contenute, Modello DLF 2023 parte integrante della presente determinazione, inserendo in esso anche il riferimento all'ulteriore modalità di rateazione del versamento superiore ai 1.000,00 euro consistente nella possibilità di effettuare, dopo il pagamento delle prime tre rate, il versamento di quelle successive in un massimo di 51 rate mensili;
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa.

IL DIRETTORE (Area Incassi e Riscossione Volontaria)
Andrea Lanzi (Dirigente Adottante)



DOMANDA DI DEFINIZIONE DELLA LITE FISCALE PENDENTE

(articolo 1 commi da 186 a 203 e comma 205 della Legge n. 197/2022 e
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23 marzo 2023 di approvazione del relativo Regolamento)

Il presente modulo è utilizzabile per la definizione di un solo atto impugnato.

Nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa o di riunione giudiziale dei procedimenti, occorre compilare un modulo di domanda per ciascun atto di cui si chiede la definizione.

La domanda di definizione deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2023¹. Entro la stessa data dovrà essere effettuato il pagamento della rata unica (per importi fino a 1.000,00 euro) o della prima rata (per importi superiori a 1.000,00 euro).

DATI IDENTIFICATIVI

SE PERSONA FISICA

COGNOME e NOME _____
nato a _____ (prov. _____) il _____
codice fiscale _____
residente in _____ (prov. _____)
indirizzo _____ n. civico _____ cap. _____
telefono _____ cellulare _____
e-mail _____ PEC _____

SE PERSONA GIURIDICA

Denominazione sociale _____
con sede legale a _____ (prov. _____)
indirizzo _____ n. civico _____ cap. _____
telefono _____ cellulare _____
e-mail _____ PEC _____
Partita IVA/Cod.Fisc _____

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA
PER ALTRI

Questo spazio è riservato a chi presenta la domanda per altri (rappresentante, erede, curatore fallimentare ecc...) il quale dovrà fornire i seguenti propri dati personali e il codice fiscale del soggetto a favore del quale presenta la domanda)

Carica in funzione della quale si ha titolo per presentare la domanda _____
Cognome e Nome _____
nato a _____ (prov. _____) il _____
residente in _____ (prov. _____)
indirizzo _____ n. civico _____ cap. _____
telefono _____ cellulare _____
e-mail _____ PEC _____
codice fiscale di chi presenta la domanda _____
codice fiscale del soggetto a favore del quale è presentata la domanda _____

¹ termine fissato dal D.L. n. 34/2023

DATI LITE FISCALE PENDENTE

organo giudiziale presso il quale è pendente la causa _____
 sede dell'organo giudiziale sopraindicato _____
 tipo di atto impugnato (es: avviso di accertamento, avviso di pagamento, sollecito di pagamento, ecc) _____
 numero Identificativo atto _____ anno di riferimento _____
 data notifica atto _____ / _____ / _____
 data notifica ricorso al Comune _____ / _____ / _____
 numero di RGR assegnato in Corte di Giustizia Tributaria _____
 importo del tributo oggetto di definizione²: _____
 importo eventualmente versato in pendenza di giudizio: _____

DATI VERSAMENTO

Inserire in questo campo i dati relativi al versamento della lite fiscale³ (si ricorda che per le controversie fino a 1.000,00 euro deve essere versato l'intero importo, mentre per quelle relative a importi superiori, ferma restando la possibilità di procedere comunque al loro integrale pagamento, deve essere versata la prima rata da determinarsi in relazione al numero di rate prescelto, con un numero massimo di ventif⁴. In alternativa, a scelta del contribuente, le rate di cui al periodo precedente e successive alle prime tre, a decorrere dal mese di gennaio 2024, possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese⁵.

n° rate richieste _____
 (nel caso si scelga di non avvalersi della procedura di rateazione deve essere riportata la dicitura "Rata Unica")
 data versamento importo totale o prima rata _____ / _____ / _____

² In dettaglio, con riferimento alla data del 1° gennaio 2023 è dovuto:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune di Milano entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria;
- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune di Milano;
- il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di Cassazione;
- il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune di Milano;
- il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune di Milano;
- il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione, per le quali il Comune di Milano sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune di Milano;
- il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
- il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.

Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune di Milano è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune di Milano, ed il 40% per la restante parte.

Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni.

Il comma 196 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, prevede lo scorporo dagli importi dovuti, sulla base delle percentuali sopra riportate, di quanto già versato "a qualsiasi titolo" in pendenza di giudizio, fermo restando che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme versate, ma eccedenti rispetto a quanto dovuto sulla base della definizione.

³ Per effettuare il versamento ici, imu, tasi, tarsu, tares, tari il richiedente potrà utilizzare il modello F24 compilando con i relativi "codice tributo" la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali.

Il versamento dell'imposta di pubblicità deve avvenire attraverso bonifico utilizzando il seguente IBAN: IT 18 E030 6901 7831 0000 0000 351

La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

⁴ Per le rate successive alla prima è prevista l'applicazione degli interessi calcolati al saggio legale decorrenti dal 1° ottobre 2023, secondo le seguenti scadenze per ogni anno ricompreso nella procedura di rateizzazione:

- o 31 ottobre 2023 (termine fissato dal D.L. n. 34/2023)
- o 20 dicembre 2023

A partire dal 2024 e per ciascun anno successivo:

- o 31 marzo
- o 30 giugno
- o 30 settembre
- o 20 dicembre.

Nel caso in cui le rate summenzionate non vengano versate alle date indicate l'Ente procederà a recuperare coattivamente gli importi dovuti e non versati applicando le sanzioni previste dall'articolo 15ter del DPR 602/1973

⁵ Modalità di versamento rateale introdotta in sede di conversione del D. L. 34/2023 dalla legge n. 56/2023;

ALLEGATI

- copia fronte retro del documento di identità del richiedente o del legale rappresentante/tutore/curatore/altro (obbligatoria)
- copia della ricevuta di pagamento (da effettuarsi entro il 30 settembre 2023)⁶ dell'importo totale dovuto (nel caso in cui non ci si voglia avvalere della procedura di rateazione valevole per importi maggiori di 1.000,00 euro), della rata unica (per importi fino a 1.000,00 euro) o della prima rata (per importi rateizzati superiori a 1.000,00 euro).⁷

Luogo e data

Firma (leggibile)

INFORMAZIONI

È importante verificare di aver compilato questo modulo correttamente e in ogni sua parte.

Per inviare l'istanza sono disponibili i seguenti canali:

- PEC: contenziosotributario@postacert.comune.milano.it
- Ufficio protocollo della Direzione Specialistica Incassi e Riscossione - Area Incassi e Riscossione Volontaria del Comune di - via Silvio Pellico 16, Milano - previo appuntamento prenotabile dal Fascicolo del cittadino oppure telefonando allo 020202;
- raccomandata A/R a Comune di Milano - Direzione Specialistica Incassi e Riscossione - Area Incassi e Riscossione Volontaria del Comune di Milano - Unità Contenzioso Tributario - via Silvio Pellico n. 16 - 20121 Milano.

⁶ La ricevuta deve dare evidenza dell'avvenuto pagamento della rata unica (per importi fino 1.000,00 euro), dell'importo totale dovuto (nel caso in cui non ci si voglia avvalere della procedura di rateazione valevole per importi maggiori di 1.000,00 euro) o della prima rata (per importi rateizzati superiori a 1.000,00 euro).